Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Sabato, 22 giugno | Numero 147

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 794 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;
Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia eritrea approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378;
Considerata l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel capo IV del detto ordinamento fondiario in armonia alle esigenze dello sviluppo e dell'incremento dell'industria mineraria nella Eritrea;
Sentito il governatore della colonia;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Al capo IV del R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378, e agli articoli in esso contenuti sono sostituiti i seguenti:

CAPO IV.

Concessioni minerarie.

Art. 112.

Le miniere in colonia non possono essere coltivate se non in virtù di una concessione.

Agli effetti del presente capo sono considerate come miniere le lavorazioni aperte su giacimenti di qualsiasi sostanza minerale suscettibile di una utilizzazione industriale ad eccezione delle saline e delle cave di materiali da costruzione.

Art. 113.

Chiunque abbia trovato indizî di giacimenti minerari deve farne denuncia all'autorità, indicandone la località e la natura e fornendo le altre notizie che potranno essergli richieste.

Art. 114.

È istituito presso il Governo della colonia un ufficio minerario di cui il funzionamento e le attribuzioni saranno stabiliti dal governatore a norma dell'art. 152.

Sezione I.

Dei permessi di ricerca.

Art. 115.

I permessi di ricerca possono essere accordati soltanto a cittadini italiani, ovvero a Società italiane le quali, costituite legalmente secondo le disposizioni vigenti nel Regno e nella colonia, abbiano almeno due terzi di amministratori italiani e la Direzione tecnica prevalentemente italiana.

Chi vuole ottenere un permesso di ricerca deve presentarne domanda al Governo della colonia, indicando nella domanda stessa:

a) il suo nome, cognome e domicilio;

b) l'oggetto della ricerca;

c) la zona per cui richiede il permesso di ricerca, unendo il relativo piano a scala non inferiore di 1:25,000.

L'area, oggetto di ciascuna domanda di permesso di ricerca, non può avere una superficie maggiore di ettari 1000, salvo il disposto dell'art. 119.

Art. 116.

Se il governatore ritiene ammissibile la domanda di ricerca ne ordina la inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia, con espressa indicazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle eventuali opposizioni.

Decorso il suddetto termine, l'Ufficio minerario procede agli accertamenti necessari e ne riferisce al governatore indicando le condizioni alle quali ritiene che il permesso possa essere concesso.

Il governatore esamina la domanda anche in rapporto agli interessi pubblici connessivi ed alle garanzie di serietà, capacità tecnica e potenzialità finanziaria del richiedente, decide delle opposizioni e rifiuta o accorda il permesso con quelle limitazioni e condizioni che ritiene necessarie.

Art. 117.

Le domande presentate entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo precedente sono fra loro concorrenti e la priorità nella presentazione non conferisce diritto di preferenza.

Per tutte le domande concorrenti si segue la procedura indicata nell'articolo precedente.

Nel caso di permesso di ricerca relativo a un'area continua ad una concessione di miniera in esercizio, la domanda presentata dal concessionario della miniera ha la preferenza sulle altre, purchè concorrano le condizioni indicate nell'art. 115.

Art. 118.

I permessi di ricerca hanno durata non maggiore di due anni, salvo quanto è stabilito nell'articolo successivo.

Il governatore a suo giudizio insindacabile può prorogarne la durata di anno in anno, purchè i lavori eseguiti ed i capitali impiegati dimostrino la serietà degli intenti del ricercatore e la probabilità di favorevoli risultati.

Art. 119.

Qualora si costituisca una Società, un Sindacato o un Consorzio allo scopo di sfruttare una o più zone della colonia per determinati minerali, il ministro delle colonie, su proposta del governatore e su parere conforme del Consiglio coloniale, può accordare il permesso di ricerca per qualunque estensione, revocando altresì i permessi di ricerca eventualmente dati in dette zone, per gli stessi minerali, sempre quando se ne possa prevedere un grande vantaggio per lo sviluppo industriale e l'incremento economico della colonia.

In tal caso il permesso ha la durata di tre anni, e, se concorrano le condizioni previste nell'articolo precedente, può essere prorogato con decreto del governatore per altri due anni, dopo il qual termine le aree che non siano state accordate in concessione ritornano libere dal precedente vincolo minerario.

Art. 120.

I permessi di ricerca, oltre il caso previsto dall'articolo precedente, possono essere revocati:

a) se siano sopraggiunti gravi motivi di interesse generale;

b) se, entro quattro mesi dalla comunicazione avutane, il ricercatore non abbia iniziato i lavori, e questi siano stati comunque interrotti, salvo il periodo delle grandi pioggie o altri casi di forza maggiore.

Art. 121.

Nei casi di revoca di permessi di ricerca previsti nei precedenti articoli 119 e 120 lettera *a*) al ricercatore compete, oltre il rimborso delle spese utili, un compenso che viene rispettivamente corrisposto dal nuovo permissionario o dall'Amministrazione interessata in relazione alla entità della scoperta ragionevolmente sperata al momento della revoca.

L'ammontare di tale compenso, in mancanza di bonario accordo, è determinata, su proposta dell'ufficio minerario, dal governatore, il quale fissa altresì le modalità e le garanzie del pagamento.

Contro il provvedimento del governatore è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, al ministro delle colonie, il quale decide sentito il parere del Consiglio coloniale.

Art. 122.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca ha il diritto di eseguire nell'area relativa tutti i lavori che riterrà necessari per condurre le ricerche, salvo la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 124.

Il materiale estratto non può essere lavorato in luogo nè trasportato altrove a scopo di lucro se ciò non sia stato espressamente autorizzato nel permesso di ricerca, e, in ogni caso, subordinatamente alle condizioni stabilite dal Governo della colonia.

Art. 123.

I permessi di ricerca non possono cedersi nè a titolo gratuito, nè contro corrispettivo senza speciale consenso del governatore e se non concorrano nei riguardi del cessionario o dell'acquirente le condizioni previste negli articoli 115 e 116.

Colui che abbia ottenuto un permesso di ricerca può in qualunque momento rinunziarvi, rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 124.

Il ricercatore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati coi lavori di ricerca al proprietario del suolo e ad ogni altro avente diritto e può essere obbligato dal governatore a prestare cauzione o a fare un deposito con le norme dell'art. 148.

Art. 125.

In caso di rinuncia o di revoca del permesso o allo spirare di esso, le zone ritornano libere di qualsiasi peso all'Amministrazione, la quale può disporne a favore di nuovi richiedenti.

Per le opere compiute dal ricercatore, salvo il disposto dall'articolo 121 questi non ha diritto a compenso, nè può variarne lo stato al momento del rilascio.

Per i macchinari e per i materiali estratti, esistenti sul luogo, l'Amministrazione ha facoltà di ritenerseli pagando, o facendo pagare dal nuovo titolare del permesso il loro valore al momento dell'acquisto: in caso diverso il titolare stesso ha diritto di toglierli a tutte sue spese e profitto.

Per le costruzioni si applica il disposto della prima parte dell'articolo 51.

Art. 126.

I decreti di revoca o di accettazione di rinuncia dei permessi di ricerca sono inseriti nel Bollettino ufficiale della colonia.

Art. 127.

Chi abbia rinvenuto un giacimento a suo giudizio utilmente coltivabile ne dà avviso al governatore, il quale, ove occorra e anche d'ufficio, quando in base agli accertamenti dell'Ufficio minerario consti della possibilità della sua utile coltivazione, con suo decreto da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, dichiara la miniera scoperta e concedibile.

Sezione II.

Delle concessioni minerarie.

Art. 128.

Le concessioni minerarie sono fatte con decreto del governatore da inserirsi nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Esse non possono avere per oggetto che miniere dichiarate scoperte e concedibili e non possono essere rilasciate se non alle persone o Società indicate nell'art. 115.

Art. 129.

Colui che domanda la concessione deve dimostrare, nel modo ritenuto idoneo dall'Amministrazione, di possedere la capacità tecnica e finanziaria per coltivare la miniera.

Art. 130.

Lo scopritore, purchè dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo precedente, è preferito nella concessione della miniera da lui scoperta, salvo il disposto dell'art. 133.

Deve all'uopo farne domanda entro sei mesi dalla data della inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia del decreto di dichiarazione di scoperta.

Trascorso questo termine, senza che egli abbia presentato la domanda e dimostrato di possedere i requisiti anzidetti, il governatore, con suo decreto da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia dichiara che la miniera può essere conceduta ad altri. In tal caso compete allo scopritore un premio e il rimborso delle spese secondo le norme degli articoli 133, capoverso, e 134.

Art. 131.

La superficie da comprendersi nella concessione non può essere superiore a quella già compresa nel permesso di ricerca e deve risultare da un piano annesso alla relativa domanda, redatto in scala non minore di 1:5.000.

Essa può, nell'interesse della coltivazione della miniera, essere delimitata diversamente da quella del permesso di ricerca.

Art. 132.

La domanda di concessione è inserita nel Bollettino ufficiale della colonia e sono assegnati 60 giorni per le opposizioni. Queste devono essere notificate al richiedente, al quale è prefisso un termine di 30 giorni per rispondere.

Art. 133.

Nel caso previsto nell'art. 119, il ministro, su proposta del governatore e previo parere conforme del Consiglio coloniale può, non ostante il diritto di preferenza stabilito dall'art. 130 a favore dello scopritore di una miniera, darne la concessione alla Società, al Sindacato o Consorzio, sempre quando se ne possa prevedere un grande vantaggio per lo sviluppo industriale e l'incremento economico della colonia.

Allo scopritore, in tal caso, competono il rimborso delle spese e un premio da determinare con le norme degli articoli seguenti.

Art. 134.

Il premio dovuto dall'ente concessionario allo scopritore è commisurato all'utile netto che si presume potersi ricavare dal quantitativo di minerale messo in vista coi lavori di ricerca e in misura non superiore al 50 0|0 dell'utile stesso.

Allo scopritore è dovuto inoltre il rimborso delle spese necessarie per le costruzioni e per i lavori utili già eseguiti e dal valore del macchinario utilizzabile e del minerale estratto esistente nella miniera, salvo la facoltà di asportare il minerale e il macchinario purchè non ne derivi danno alla miniera.

L'ammontare del premio e del rimborso dovuti allo scopritore, in difetto di bonario accordo fra le parti, è determinato con la procedura indicata nell'art. 121.

Art. 135.

Le concessioni sono temporanee.

La loro durata, entro il limite di anni 75, è stabilita in relazione alle circostanze locali, alla natura del minerale, alla difficoltà di estrarlo e ai capitali da impiegare.

Allo spirare del termine della concessione, questa può essere rinnovata per successivi periodi, purchè la durata complessiva non oltrepassi gli anni 99.

Art. 136.

Ogni concessionario deve corrispondere annualmente all'erario della colonia, un canone fisso di 50 centesimi di lira per ogni ettaro di superficie conceduta.

Egli è inoltre tenuto, dopo un sessennio dalla data del decreto di concessione, al pagamento di una tassa annua proporzionale in misura non superiore al 5 0|0 dell'utile netto della miniera.

Tale tassa è determinata al principio di ogni triennio dal Governatore, su proposta dell'Ufficio minerario in base all'utile medio del triennio precedente.

Contro il provvedimento del governatore è ammesso ricorso nei modi e termini dell'art. 121.

Per il pagamento dei diritti come sopra dovuti, l'Amministrazione è privilegiata prima di ogni altro sui materiali estratti tuttora esistenti nella zona concessa e sugli accessori mobili e immobili destinati al servizio e alla coltivazione della miniera.

Art. 137.

Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione, rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 138.

La concessione può essere revocata:

a) quando, salvo casi di forza maggiore, il concessionario non abbia convenientemente iniziato i suoi lavori entro il termine di quattro mesi dalla data della concessione divenuta definitiva;

b) quando, senza autorizzazione del governatore, abbia sospesa la normale lavorazione per sei mesi, salvo i casi di forza maggiore debitamente notificati;

c) quando per due annualità consecutive non abbia corrisposto all'Amministrazione le tasse o i canoni dovuti;

d) quando non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente ordinamento e dall'atto di concessione.

Art. 139.

In caso di rinuncia o di revoca o allo spirare della concessione è applicabile il disposto dell'art. 125.

Art. 140.

Il concessionario può cedere la concessione purchè la persona o l'ente a cui vien fatta la cessione siano tra quelli indicati nell'art. 115 e presentino i requisiti prescritti nell'art. 129.

La concessione è nulla se non sia stata autorizzata dal governatore.

Il nuovo concessionario subentra negli obblighi e nei diritti spettanti al primitivo concessionario.

Art. 141.

Le concessioni sono suscettibili di ipoteca e di procedura coattiva e possono essere trasmesse per successione nei casi o nei modi stabiliti dagli articoli 56 a 68 del presente ordinamento, in quanto siano applicabili.

Art. 142.

Il concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, può eseguire nella zona concessa a tutti i lavori e gli scavi occorrenti per l'utilizzazione della miniera, facendo propri i materiali estratti e che formano oggetto della concessione.

Può anche appropriarsi gli altri materiali ricavati in occasione dei lavori stessi purchè ne abbia ottenuto speciale autorizzazione.

Art. 143.

Al concessionario di una miniera può essere accordata la facoltà di prelevare il combustibile occorrente all'esercizio della miniera stessa da una zona boschiva determinata in base ad una pianta alla scala di 1:2,500 da allegare alla domanda.

L'area boschiva suddetta deve essere a spese del concessionario delimitata e divisa in un conveniente numero di appezzamenti, in modo che per ogni appezzamento sia stabilito il turno del taglio.

Art. 144.

È fatto obbligo al concessionario di assicurare con razionali cure silvane la conservazione e la riproduzione del bosco, anche, ove occorra, mediante rimboschimento artificiale.

In ciascun atto di concessione saranno all'uopo determinati gli obblighi del concessionario a seconda della natura delle piante.

Art. 145.

Al concessionario può farsi obbligo di ridurre a bosco alcune determinate zone di terreno con facoltà di operare quindi il taglio delle piante mature dopo un termine da stabilire nell'atto di concessione.

Art. 146.

Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati dai lavori.

Art. 147.

Ove i lavori non siano di lunga durata ed il terreno possa nel termine di un anno essere restituito alla primitiva coltura l'indennità dovuta al possessore viene ragguagliata al doppio del prodotto netto che avrebbe dato il terreno danneggiato e provvisoriamente occupato.

Se l'occupazione del terreno priva il coltivatore del suolo dei suoi prodotti per oltre un anno, oppure se, per effetto dei lavori eseguiti, i terreni non sono più adatti alla coltura, in mancanza di bonario accordo fra le parti, la misura del compenso è fissata dal governatore, su proposta dell'Ufficio minerario.

Art. 148.

Quando i lavori si estendano a terreni coltivati e a boschi il possessore dei medesimi ha diritto di esigere, a sua scelta, prima che si comincino i lavori, una cauzione idonea da prestarsi avanti l'autorità governativa, oppure un deposito in denari o in titoli di Stato da farsi nelle pubbliche casse.

In difetto di bonario accordo fra le parti, l'ammontare della cauzione o del deposito è stabilito, su proposta dell'Ufficio minerario, dal governatore con provvedimento provvisoriamente esecutorio.

Art. 149.

Se i lavori debbano estendersi sotto o in prossimità di abitati, luoghi chiusi, edifici o luoghi sacri, strade pubbliche, corsi d'acqua, canali, acquedotti o sorgenti, il concessionario deve preventivamente essere autorizzato dal governatore ad eseguirli e deve prestare una cauzione per tutti gli eventuali danni.

Successivamente, quando egli abbia dimostrato, in contradditorio con gli interessati, di avere eseguito tutti i lavori necessari per prevenire ogni specie di danno, può ottenere di essere liberato dalla cauzione.

Art. 150.

Per le opere che, anche fuori delle zone concesse, debbano intraprendersi per la ventilazione e lo scolo delle acque delle miniere, per il deposito o trasporto, con qualsiasi mezzo, compresi i fili aerei, delle materie escavate, per il transito dei materiali necessari all'esercizio della miniera, per il collocamento degli apparecchi e dei forni occorrenti alla preparazione e lavorazione dei minerali, il governatore, riconosciutane la necessità, con suo decreto stabilisce la servitù, e secondo i casi, autorizza la temporanea occupazione o emette la dichiarazione di espropriazione per pubblica utilità.

Il decreto è inserito nel Bollettino ufficiale della colonia, notificato agli interessati e reso pubblico in quei modi che verranno indicati nel regolamento.

Contro tale provvedimento è ammesso, entro tre mesi dall'ultima notificazione e pubblicazione, il ricorso a norma del terzo comma dell'art. 121.

Trascorso inutilmente il termine per ricorrere o respinto il ricorso, il governatore, in difetto di bonario accordo tra le parti, determina, su proposta dell'Ufficio minerario, la indennità dovuta al concessionario, il modo e le garanzie di pagamento.

Anche contro questo provvedimento è ammesso ricorso a' termini dell'art. 153.

Art. 151.

Sono di pertinenza dell'Amministrazione coloniale e devono essere consegnate senza indennizzo di sorta, le pietre scritte e qualunque altro monumento di interesse storico o scientifico rintracciati in occasione dei lavori.

Sezione III.

Disposizioni generali.

Art. 152.

Con decreto del governatore saranno emanate tutte le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo, e particolarmente quelle riguardanti la polizia delle miniere, la disciplina dei lavori in rapporto alla pubblica incolumità o all'interesse pubblico, e il controllo sulla estrazione e sulla circolazione dei prodotti della miniera, agli effetti delle prescrizioni contenute nell'art. 136.

Con le dette norme saranno altresì stabilite le penalità pecuniarie per i contravventori fino a un massimo di lire diecimila, salvo le altre pene che siano applicabili a termini del Codice penale.

Art. 153.

Avverso i provvedimenti presi dal governatore in virtù delle disposizioni contenute nel presente capo, è ammesso il ricorso al ministro delle colonie.

Il ricorso, quando non sia prescritto un termine diverso, deve essere notificato al Governo della colonia a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione fatta all'interessato nei modi che saranno indicati nel regolamento.

Il ministro decide con suo decreto, sentito il Consiglio coloniale e il suo provvedimento è definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1524;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è modificato come segue:

« Il ministro della guerra ha facoltà, sentito il parere di una Commissione consultiva e sentito il Capo di stato maggiore dell'esercito, di riammettere, a suo giudizio insindacabile e previo consenso dell'interessato, nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente gli ufficiali delle armi combattenti che, dal principio della guerra all'8 novembre 1917, siano stati dispensati dal servizio attivo in seguito ad esonerazione del comando tenuto presso l'esercito operante ».

Art. 2.

L'art 2 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è modificato come segue:

« Gli ufficiali riammessi a norma dell'articolo precedente, riprenderanno posto in servizio attivo permanente nel ruolo della propria arma o in quello dello stato maggiore generale, col grado di cui erano rivestiti al momento della esonerazione, previa rinuncia ai gradi che abbiano conseguito nelle categorie in congedo dopo l'esonerazione.

L'ufficiale così riammesso potrà conseguire i gradi ulteriori necessari a raggiungere il grado che gli sarebbe spettato in base alla normale carriera in servizio attivo permanente, dopo che abbia compiuto, per ciascun grado, un periodo di servizio di tre mesi e previo giudizio di idoneità da emettersi con regolare proposta d'avanzamento allo scadere di ciascun periodo di servizio. I periodi di servizio decorreranno, per il primo grado, dal momento della riammissione in servizio attivo e per i gradi successivi dal momento in cui ogni ulteriore grado viene conferito.

L'anzianità, assoluta e relativa, spettante all'ufficiale riammesso, sarà, per ciascun grado, quella che gli sarebbe normalmente spettata, se la carriera in servizio attivo permanente non fosse stata interrotta a seguito dell'avvenuta esonerazione.

Ai predetti ufficiali non saranno applicabili i limiti di età di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificato con leggi 30 dicembre 1906, n. 647, e 17 luglio 1910, n. 531, fino a quando essi non abbiano raggiunto il grado che avrebbero posseduto al momento in cui detti limiti si sarebbero dovuti loro applicare e salvo che intervenga dichiarazione di non idoneità ad alcuno dei successivi avanzamenti ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è modificato come segue:

« In deroga alle disposizioni dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, il ministro della guerra, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 1 del presente decreto e del capo di stato maggiore dell'esercito, ha facoltà di consentire che, previo loro consenso, vengano ripresi in esame per l'avanzamento gli ufficiali che dal principio della guerra all'8 novembre 1917 ne siano stati definitivamente esclusi e non siano stati eliminati dal servizio attivo per effetto delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 914.

Gli ufficiali ripresi in esame che siano giudicati idonei all'avanzamento potranno conseguire i gradi ulteriori necessari a raggiungere il grado che sarebbe loro spettato in base alla normale carriera, dopo che abbiano compiuto, per ciascun grado, un periodo di servizio di tre mesi e previo giudizio di idoneità da emettersi con regolare proposta d'avanzamento allo scadere di ciascun periodo di servizio.

Agli effetti del periodo di servizio di cui al precedente capoverso potrà, per il primo grado, essere computato anche il tempo passato in servizio dopo la esclusione definitiva.

L'anzianità assoluta e relativa spettante all'ufficiale ripreso in esame e giudicato idoneo all'avanzamento sarà, per ciascun grado, quella che gli sarebbe normalmente spettata se non fosse intervenuta l'esclusione definitiva dall'avanzamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-*B* « Spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma di lire un milione centomila (L. 1.100.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 809 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, numero 375, col quale si accorda una quota governativa di concorso, a favore dei Comuni, i cui bilanci siano in spareggio a causa delle riduzioni di canoni daziari, concesse agli appaltatori;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il nuovo capitolo n 315-VII « Quota governativa di concorso, ai sensi del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 375, a favore dei Comuni, per le riduzioni di canoni daziari concesse agli appaltatori » con lo stanziamento di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 810 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 218-XXIII « Compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato » con lo stanziamento di lire milleottocento (L. 1800).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 828 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1918, n. 619, col quale presso l'Alto Commissariato dei profughi di guerra venne istituito un Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità dell'Alto Commissariato medesimo;

Visto l'art. 2 di detto decreto il quale dispone che, con decreto Reale, debbano essere emanate le norme per l'esecuzione di esso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti e tutti gli altri atti, non esclusa la semplice corrispondenza, recanti comunque impegno a carico dei fondi inscritti in bilancio o, di qualunque provenienza, gestiti fuori bilancio, per spese inerenti ai profughi di guerra, dovranno, a cura degli uffici amministrativi interessati e prima della loro approvazione, essere sottoposti al visto del Comitato di revisione, istituito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1918, n. 619.

Sarà pure fornita notizia, al detto Comitato, a cura degli indicati uffici, degli impegni assunti senza l'intervento di un atto scritto.

Le comunicazioni e gli atti suindicati dovranno essere corredati dai necessari documenti.

Art. 2.

Il visto del presidente del Comitato o, per sua delegazione, di uno dei componenti di esso, ovvero le comunicazioni di cui all'art. 1, non escludono od attenuano alcuna delle responsabilità spettanti ai funzionari delle dette Amministrazioni, nè investono alcuno degli attributi degli organi di controllo, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale saranno designati i funzionari ai quali spetta di trasmettere al Comitato gli atti e le comunicazioni di cui all'art. 1.

A coloro di detti funzionari, comunque responsabili di mancate comunicazioni di assunzione d'impegni, a mente dell'art. 1, o di emissione di mandati, ai sensi del successivo art. 4, sarà applicato il provvedimento disciplinare stabilito dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065.

Art. 4.

Il Comitato di revisione dovrà vigilare:

1° che l'uso dei mandati di anticipazione sia contenuto negli stretti limiti delle necessità dei servizi e venga data la preferenza, in tutti i casi possibili, allo impiego del mandato diretto, al quale fine gli saranno comunicati tutti i mandati con le relative richieste, prima dell'invio alla Corte dei conti;

2° che i rendiconti delle spese eseguite con mandati di anticipazione sieno prodotti con ogni sollecitudine e che essi vengano sottoposti a pronta ed accurata revisione.

Art. 5.

Il Comitato di revisione ha facoltà di consultare gli atti e di eseguire verifiche alle scritture di tutti gli uffici incaricati di erogare somme per l'assistenza dei profughi di guerra od aventi comunque rapporti con l'Alto Commissariato.

Art. 6.

Per l'esercizio del mandato ad esso affidato, il Comitato di revisione può chiedere tutte le notizie, le informazioni ed i documenti che ritenga necessari.

Art. 7.

I rilievi che al Comitato occorresse di fare nell'adempimento del suo incarico saranno, a mezzo del presidente, comunicati ai capi dei rispettivi servizi per i chiarimenti e le eventuali rettifiche del caso.

Art. 8.

Il Comitato di revisione dovrà riferire, con apposito rapporto mensile, al ministro del tesoro intorno ai rilievi che gli occorresse di fare nell'esercizio del proprio mandato. Qualora, peraltro, ne riconoscesse l'opportunità, darà immediata notizia dei rilievi occorsi al ministro predetto.

Art. 9.

Il Comitato di revisione ha facoltà di intervenire, senza voto, alle sedute della Giunta consultiva istituita col decreto Luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° giugno 1918 e cesserà di aver effetto un anno dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a **Roma**, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 775. **Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bollate (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 778. **Decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in applicazione degli articoli 1° e seguenti del regolamento 3 settembre 1914, n. 1176, viene ridotto il numero degli insegnanti delle Regie scuole tecniche stabilito col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 251, variato coi successivi decreti Luogotenenziali 14 luglio 1916, nn. 1003, 1004 e 1005, 15 ottobre 1916, nn. 1886 e 1887, 1° marzo 1917, nn. 538 e 1962, 15 aprile 1917, n. 976 e 6 maggio 1917, n. 1963.

N. 786. **Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la donazione della pensione annua connessa alla commenda nell'Ordine militare di Savoja fatta dal tenente generale Carlo Petitti di Roreto, a favore del 50° reggimento fanteria, è eretta in ente morale, sotto la vigilanza del ministro della guerra, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 807. **Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l' « Associazione bolognese contro la diffusione della tubercolosi », con sede in Bologna, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Villalfonsina, in provincia di Chieti, è stato, con decreto del 20 giugno 1918, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli

Divisione III - N. 4148

Commissione centrale

per il conferimento delle rivendite di generi di privativa ai militari resi inabili a qualsiasi proficuo lavoro per ferite riportate in guerra, alle vedove ed agli orfani dei militari morti sul campo o per ferite riportate in guerra

Decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, convertito nella legge 7 marzo 1918, n. 370

AVVISO DI CONCORSO.

Col presente avviso viene aperto il concorso per la concessione delle rivendite di generi di privativa qui sotto indicate, il cui reddito ha superato le L. 1000 e non le L. 2000.

Al concorso medesimo possono prendere parte, a termine dell'articolo 2 della mentovata legge:

a) i militari resi inabili a qualsiasi proficuo lavoro per ferite riportate in guerra;

b) le vedove e gli orfani dei militari morti sul campo od in conseguenza di ferite riportate in guerra.

Le domande saranno redatte su carta semplice e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli), non oltre il 31 luglio 1918.

Esse debbono contenere la indicazione del nome, cognome, paternità e residenza del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti tutti su carta semplice:

1. Certificato del casellario giudiziale.

2. Certificato del sindaco, attestante la incensurata condotta del concorrente e la inesistenza nei di lui riguardi delle incompatibilità di cui agli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399 (*a*).

3. Situazione di famiglia rilasciata dall'autorità comunale con l'indicazione della professione o dei mestieri dei singoli componenti la medesima.

4. Certificati comprovanti lo stato economico da rilasciarsi per tutti i componenti la famiglia e quando trattisi di vedove e di orfani anche per il rispettivo loro marito e padre:

a) dal sindaco;

b) dall'agente delle imposte;

c) dal ricevitore del registro.

5. Per i militari di cui alla precedente lettera *a*:

1° dichiarazione dell'autorità militare, oppure il foglio matricolare, comprovante che il richiedente è stato ferito in guerra;

2° decreto di liquidazione di pensione;

3° certificato medico attestante che il concorrente è inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed indichi anche la mutilazione subita o la ferita riportata e lo stato attuale di essa.

Tale documento dovrà essere rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito o della R. marina e in difetto dal medico condotto, vistato dal sindaco.

6. Per le vedove di cui alla precedente lettera *b*):

1° i certificati attestanti lo stato vedovile e che il loro marito morì sul campo o per ferite riportate in guerra;

2° decreto di liquidazione di pensione.

7. Per gli orfani:

Gli stessi documenti richiesti per le vedove nonchè l'estratto del loro atto di nascita.

I documenti anzidetti, ad eccezione dell'estratto dell'atto di nascita, debbono essere rilasciati posteriormente alla data del presente avviso ed autenticati nelle firme.

La concessione delle rivendite è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale per la quale la concessione stessa fu data.

Saranno considerate tardive e non verranno perciò prese in esame quelle domande che fossero per pervenire alla detta Direzione generale dopo il 31 luglio, quand'anche siano state prodotte in termine od ai sindaci od alle Intendenze di finanza o ad altri uffici governativi.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso al ministro delle finanze, nel termine di 20 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Roma, 1° giugno 1918.

Il direttore generale dei monopoli: *Aliprandi*.

(*a*) Art. 117. — non può essere ammesso alle aste per appalto di rivendite:

a) chi sia stato condannato per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la interdizione perpetua dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà personale non minore di tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata, od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà od il buon costume o la fede pubblica, o per contrabbando, in seguito a sentenza o a decisione amministrativa;

b) chi è incapace ad obbligarsi;

c) chi avendo esercitata altra rivendita ne sia stato rimosso.

Art. 118. — Non può essere stipulato il contratto d'appalto delle rivendite con:

a) chi si trovi in servizio dello Stato, copra la carica o disimpegni le funzioni di sindaco o di segretario comunale;

b) coloro che sono titolari di uno spaccio all'ingrosso o di altra rivendita, di un banco di lotto, oppure convivono con persone della loro famiglia investite di una rivendita, sia per concessione, sia per appalto, affiliata allo stesso ufficio di vendita.

Elenco delle rivendite di generi di privativa da conferirsi.

N. d'ordine	N. ordinale della rivendita	Provincia	Ubicazione della rivendita — Comune (frazione o località)
1	1	Alessandria	Castagnole Monferrato
2	3	Id.	Ovada
3	1	Id.	Valmacca
4	12	Ancona	Ancona
5	39	Id.	Ancona
6	45	Id.	Ancona
7	1	Id.	Fabriano
8	3	Id.	Falconara
9	6	Aquila	Avezzano
10	6	Id.	Pescina
11	2	Id.	Trasacco
12	2	Arezzo	Monte San Savino
13	2	Avellino	Accadia
14	1	Id.	San Martino
15	2	Id.	Solofra
16	6	Bari	Acquaviva delle Fonti
17	18	Id.	Barletta
18	1	Id.	Bitonto
19	2	Id.	Corato
20	4	Id.	Palo del Colle
21	10	Id.	Terlizzi
22	2	Id.	Toritto
23	11	Id.	Trani
24	12	Id.	Trani
25	4	Id.	Triggiano
26	3	Id.	Turi
27	3	Id.	Triggiano
28	1	Bergamo	Alzano Maggiore
29	1	Id.	Antegnate
30	1	Id.	Ardesio
31	31	Id.	Bergamo
32	37	Id.	Bergamo
33	1	Id.	Caravaggio
34	1	Id.	Stazzano
35	108	Bologna	Bologna
36	112	Id.	Bologna
37	1	Id.	Molinella
38	2	Id.	Vergato
39	2	Brescia	Brescia
40	2	Id.	Carpenedolo
41	1	Id.	Castelcorati
42	2	Id.	Castenedolo
43	2	Id.	Coccaglio
44	1	Id.	Darfo
45	1	Id.	Gambara
46	1	Id.	Gargnano
47	1	Id.	Orzinovi
48	1	Cagliari	Dolianova
49	20	Id.	Cagliari
50	1	Id.	Villamar
51	3	Caltanissetta	Mazzarino
52	1	Id.	Mussomeli
53	5	Id.	Piazza Armerina
54	3	Id.	Villarosa
55	1	Campobasso	Portocannone
56	1	Caserta	Cicciano
57	2	Id.	Frignano Maggiore
58	11	Id.	Maddaloni
59	2	Id.	Marigliano
60	12	Catania	Acireale
61	4	Id.	Biancavilla
62	5	Id.	Caltagirone

N. d'ordine	N. ordinale della rivendita	Provincia	Ubicazione della rivendita — Comune (frazione o località)
63	55	Catania	Catania
64	94	Id.	Catania
65	1	Id.	Fiumefreddo Sicilia
66	2	Id.	Granmichele
67	5	Id.	Leonforte
68	5	Id.	Militello
69	1	Id.	Mirabella
70	2	Id.	Santa Maria di Licodia
71	2	Id.	Vizzini
72	1	Chieti	Chieti
73	1	Id.	Francavilla a Mare
74	1	Id.	Guardiagrele
75	6	Id.	Lanciano
76	1	Id.	San Salvo
77	8	Como	Como
78	37	Id.	Como
79	3	Id.	Gavirate (Fignano)
80	6	Cosenza	Paola
81	1	Id.	Scalea
82	2	Id.	Trebisacce
83	17	Cremona	Cremona
84	4	Id.	Duemiglia
85	1	Id.	Offanengo
86	1	Id.	Isola Novarese
87	6	Id.	Soresina
88	1	Cuneo	Barge
89	14	Id.	Cuneo
90	1	Id.	Gavone
91	7	Id.	Mondovì
92	1	Id.	Sanfront
93	1	Id.	Scarnafigi
94	11	Ferrara	Bondeno
95	81	Id.	Ferrara
96	2	Id.	Lagosanto
97	3	Id.	Portomaggiore
98	3	Firenze	Dicomano
99	4	Id.	Figline Valdarno (Corso Pignotti)
100	31	Id.	Firenze
101	168	Id.	Firenze
102	184	Id.	Firenze (Via Senese. Le Due Strade)
103	96	Id.	Firenze
104	201	Id.	Firenze (Monticello, via Pisana)
105	225	Id.	Firenze (Ponte alle Riffe)
106	6	Id.	Greve
107	3	Id.	Marradi
108	5	Id.	Prato (via della Pilotta)
109	34	Id.	Pistoia (porta San Marco)
110	1	Id.	Rignano sull'Arno.
111	2	Id.	Serravalle Pistoiese (Casalguidi)
112	1	Foggia	Castelluccio dei Sauri
113	4	Id.	Montesantangelo
114	1	Id.	Poggio Imperiale
115	5	Id.	San Nicandro Garganico
116	2	Id.	Vico Garganico
117	12	Forlì	Cesena
118	9	Id.	Forlì
119	16	Id.	Forlì
120	2	Id.	Morciano
121	1	Id.	Verrucchio
122	1	Genova	Altare
123	90	Id.	Genova
124	2	Id.	Loano
125	2	Id.	Torriglia
126	3	Id.	Sestri-Ponente
127	1	Id.	Finalpia
128	3	Girgenti	Casteltermini
129	3	Id.	Cianciana
130	5	Id.	Licata
131	4	Id.	Palma Montechiaro
132	1	Id.	Ravanusa
133	6	Grosseto	Grosseto
134	6	Id.	Santa Fiora (Castellazzara)
135	2	Lecce	Aradeo
136	3	Id.	Carovigno
137	7	Id.	Ceglie Messapica
138	1	Id.	Leverano
139	5	Id.	Manduria
140	1	Id.	Muro
141	1	Id.	Presicce
142	2	Id.	Presicce
143	1	Id.	Lizzano
144	2	Id.	Pulsano
145	2	Id.	Ruffano
146	2	Id.	Sava
147	2	Id.	San Pancrazio
148	2	Livorno	Capoliveri
149	15	Id.	Livorno
150	65	Id.	Livorno
151	48	Id.	Livorno
152	47	Id.	Livorno
153	58	Lucca	Lucca
154	3	Id.	Massarosa
155	5	Id.	Pietrasanta
156	3	Mantova	Goito
157	4	Id.	Gonzaga
158	4	Id.	Ostiglia
159	1	Id.	Redondesco
160	2	Id.	Revere
161	2	Massa	Bagnone
162	5	Messina	Messina
163	2	Id.	Milazzo
164	3	Milano	Castellanza
165	1	Id.	Cerro Maggiore
166	4	Id.	Codogno
167	3	Id.	Cornate
168	139	Id.	Milano
169	177	Id.	Milano
170	174	Id.	Milano
171	357	Id.	Milano
172	2	Id.	Melegnano
173	2	Id.	Niguarda
174	1	Id.	Senna Lodigiana
175	2	Id.	Seregno
176	1	Id.	Sovico
177	2	Id.	Trezzo d'Adda
178	1	Id.	Uboldo
179	6	Id.	Vergiate
180	5	Modena	Camposanto
181	2	Id.	Castelnuovo Rangone
182	1	Id.	Modena
183	159	Napoli	Napoli
184	341	Id.	Napoli
185	363	Id.	Napoli
186	8	Id.	Procida
187	8	Id.	Ottaiano
188	1	Id.	Somma Vesuviana
189	13	Id.	Torre del Greco
190	1	Novara	Carisio
191	2	Id.	Baceno
192	2	Id.	San Gennaro Vercellese
193	1	Id.	Suno
194	1	Id.	Trecate
195	13	Id.	Vercelli (Bell'Aria)

N. d'ordine	N. ordinale della rivendita	Provincia	Ubicazione della rivendita — Comune (frazione o località)
196	2	Padova	Boara Pisani
197	1	Id.	Bovolenta
198	1	Id.	Cartura
199	10	Id.	Motagnana
200	14	Id.	Padova
201	24	Id.	Padova
202	56	Id.	Padova
203	1	Id.	Saletto di Montagnana
204	1	Id.	Villafranca Padovana
205	1	Palermo	Ficarazzelli
206	5	Id.	Partinico
207	6	Parma	Parma
208	14	Id.	Parma
209	1	Pavia	Casorate Primo
210	2	Id.	Dorno
211	1	Id.	Parona
212	27	Id.	Pavia
213	29	Id.	Pavia
214	1	Id.	Torre del Mangano
215	7	Id.	Vigevano
216	1	Perugia	Acquasparta
217	1	Id.	Cannara
218	4	Id.	Rieti
219	1	Id.	Spello
220	29	Id.	Terni
221	2	Pesaro	Cagli
222	1	Id.	Pergola
223	1	Piacenza	Bettola
224	1	Pisa	Bibbona
225	7	Id	Cascina
226	1	Id.	Chianni
227	19	Id.	Pisa
228	3	Id.	Rosignano Marittimo
229	1	Id.	Volterra
230	17	Porto Maurizio	Ventimiglia
231	4	Potenza	Montalbano
232	6	Id.	Potenza
233	4	Ravenna	Alfonsine
234	4	Id.	Bagnacavallo
235	11	Id.	Bagnacavallo
236	14	Id.	Faenza
237	2	Id.	Lugo
238	10	Id.	Lugo
239	1	Id.	Fusignano
240	11	Id.	Ravenna
241	15	Id.	Ravenna
242	1	Reggio Emilia	Campagnola Emilia
243	1	Id.	Gualtieri
244	2	Roma	Castel Gandolfo
245	3	Id.	Genazzano
246	1	Id.	Manziana
247	420	Id.	Roma (Barriera Porta Angelica, n. 34)
248	1	Id.	Ronciglione
249	5	Id.	Terracina (Corso Margherita, n. 102).
250	5	Id.	Tivoli
251	4	Id.	Velletri
252	1	Rovigo	Castelguglielmo
253	3	Id.	Fiesso Umbertiano
254	3	Id.	Occhiobello (Santa Maria Maddalena).
255	3	Id.	Polesella
256	4	Salerno	Salerno
257	1	Id.	Eboli
258	4	Sassari	Alghero
259	2	Id.	Tempio
260	31	Siena	Siena
261	2	Id.	Chiusdino
262	9	Siracusa	Avola
263	6	Id.	Pachino
264	2	Id.	Rosolini
265	2	Teramo	Montesilvano Spiaggia
266	3	Id.	Pianella
267	2	Id.	Spoltore
268	4	Torino	Avigliana
269	2	Id.	Bibiana
270	8	Id.	Ivrea
271	2	Id.	Mazzè
272	210	Id.	Torino
273	2	Trapani	Marsala
274	16	Id.	Marsala
275	2	Id.	Salaparuta
276	2	Id.	Paceco
277	3	Venezia	Favaro Veneto
278	2	Verona	Bovolone
279	3	Id.	Casaleone
280	5	Id.	Peschiera
281	3	Id.	Quinto (Poiano)
282	6	Id.	Legnago
283	1	Id.	Sorgà (Bonferraro)
284	6	Id.	Verona
285	9	Vicenza	Vicenza (Santa Chiara)
286	16	Id.	Vicenza (Santa Lucia)

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 16 giugno 1918, in Casalbordino Stazione, provincia di Chieti e in Villa Romagnano, provincia di Alessandria, e il giorno 17 giugno 1918 in Frassino (comune di Massa Marittima), provincia di Grosseto, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 18 giugno 1918, in Cana, Santa Caterina e Vallerona, provincia di Grosseto, furono attuate al servizio pubblico con orario limitato di giorno, tre ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Roccalbegna.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 15 ottobre 1917:

Diretto.

Colzada Antonio, soldato, L. 1260 — Colzada Antonio, id. (assegno supplementare), L. 150 — Carta Placido, caposale, L. 1680 — Carta Placido, id. (assegno supplementare), L 150 — Zoli Giuseppe, soldato, L 1260 — Zoli Giuseppe, id. (assegno supplementare), L. 150 — Guastaldi Cesare, id., L. 1008 — De Virgilio Antonio, id., L 1260 — De Virgilio Antonio, id. (assegno supplementare), L. 150.

Massa Domenico, caporale, L. 1244 — Negri Roberto, soldato, L. 756 — Zaoli Domenico, id., L. 1008 — Rasetti Secondino, id., L. 612 — Bianconi Antonio, id, L. 1008 — Suardi Paolo, id., L. 1008 — Zarro Dionigi, id, L. 612 — Gava Noè, id., L. 630 — Mazzarini Biagio, id., L. 756 — Fermati Pacifico, id., L 612 — Calamanti Giovanni, id., L. 1008 — Sartorato Fortunato, id., L. 1008 — To-

setto Camillo, caporale, L. 1344 — Ardizzoia Primo, soldato, L. 1008 — Doardi Attilio, caporale, L. 1344 — Savoia Ugo, soldato, L. 630 — Casaroli Eraldo, id., L. 1008 — Minghetti Giulio, id., L. 612 — Del Carlo Giovanni, id., L. 1260 — Del Carlo Giovanni, id. (assegno supplementare), L. 150.

ssarino Salvatore, soldato, L. 1260 — Andolfatto Giuseppe, caporale, L. 1344 — Checcucci Emilio, soldato, L. 612 — Maspero Carlo, id., L. 630 — Negrotti Cesare, id., L. 1008 — Perazzoni Videnzio, id., L. 1008 — Nardo Francesco, id., L. 1260 — Nardo Francesco, id. (assegno supplementare), L. 150 — Di Nepi Ugo, caporale maggiore, L. 840 — Valla Rinaldo, soldato, L. 612 — Zerbino Carlo, id., L. 1008 — Gilardoni Giuseppe, sergente, L. 1120 — Marcon Girolamo, soldato, L. 1008 — Darnigella Stanislao, id., L. 612 — Finelli Nicola, id., L. 1008 — Strangis Salvatore, id., L. 1008 — Sgrignani Domenico, id., L. 630 — Targetti Alfonso, id., L. 1008 — Stagni Gaetano, id., L. 1260 — Sotis Gennaro, id., L. 1008.

storelli Anacleto, soldato, L. 630 — Lami Ulisse, caporal maggiore, L. 1344 — Ferrari Vito, soldato, L. 1008 — Boiardi Luigi, id., L. 612 — Favero Benvenuto, id., L. 630 — Vannini Oliviero, id., L. 630 — Baravelli Argia, id., L. 1008 — Gianforte Emanuele, id., L. 756 — Leitrier Ettore, id., L. 756 — Cusenza Giovanni, id., L. 882 — Gazzola Michele, sergente, L. 1120 — Simone Pasquale, soldato, L. 630 — Zermoglio Giuseppe, id., L. 1008 — Faiella Gerardo, id., L. 945 — Iacopi Alfredo, id., L. 630 — Voltarelli Giuseppe, id., L. 630 — Margiotta Vincenzo, id., L. 756 — Frati Lamberto, id., L. 630 — Zenga Rocco, id., L. 630 — Volpe Domenico, id., L. 1008.

icci Bernardino, soldato, L. 630 — Santucci Luigi, id., L. 612 — Toccafondi Gustavo, id., L. 630 — Borla Giuseppe, caporal maggiore, L. 1344 — De Battista Silvio, soldato, L. 612 — Altoè Antonio, id., L. 612 — Belluzzo Vincenzo, id., L. 1008 — Massaro Bellino, id., L. 1008 — Tedeschi Mario, caporal maggiore, L. 1344 — Berrone Luigi, soldato, L. 882 — Manfrini Primo, caporal maggiore, L. 1344 — Graziano Angelo, soldato, L. 1008 — Gobbo Davide, id., L. 1008 — Cicconi Luigi, id., L. 1008 — Abbatiello Giovanni, id., L. 1008 — Bertuol Fioravante, id., L. 1008 — Zangari Emilio, id., L. 630 — Lari Mariano, id., L. 612 — Fabbri Angiolo, id., L. 630.

vret Eugenio, soldato, L. 1008 — Masale Aurelio, id., L. 756 — Rocco Sestilio, caporale, L. 720 — Cogo Ferdinando, soldato, L. 1008 — Custodero Leonardo, id., L. 1260 — Centra Galileo, id., L. 630 — Baù Angelo, id., L. 630 — Miotto Lorenzo, id., L. 1008 — Giuliani Franco, id., L. 1008 — Conti Edoardo, id., L. 630 — Andreetto Salvatore, id., L. 630 — Ganzi Primo, id., L. 612 — Montecchi Giovanni, caporale, L. 1680 — Giovannini Giuseppe, id., L. 840.

nardi Umberto, soldato, L. 1008 — Carenzo Francesco, caporale, L. 1680 — Pascale Antonio, soldato, L. 630 — Vecchi Gaudenzio, caporale, L. 720 — Brovarone Ercole, soldato, L. 630 — Pappa Giovanni, id., L. 1008 — Laurent Ernesto, sergente, L. 1792 — Ibatici Geminiano, caporal maggiore, L. 1344 — Vando Pasquale, soldato, L. 630 — Pamenti Saverio, id., L. 612 — Folchiato Andrea, caporale, L. 1344 — Zambon Valentino, soldato, L. 612.

lvano Giuseppe, soldato, L. 1008 — Gambro Ernesto, id., L. 630 — Lombardo Ignazio, id., L. 756 — Sciortino Liborio, id., L. 1008 — Burichetti Primo, id., L. 1008 — Brancaccia Irineo, sergente, L. 1120 — Cavalli Alfonso, soldato, L. 1008 — Castagna Giovanni, id., L. 612 — Vecchia Enrico, id., L. 612 — Franco Carlo, caporale, L. 840 — Zanesco Federico, soldato, L. 630 — Meyer Maurizio, id., L. 756 — Violino Pietro, id., L. 612.

lvassori Giulio, soldato, L. 1008 — Bertoldo Luigi, id., L. 1008 — Ursella Domenico, sergente, L. 912 — Tosi Pietro, caporale, L. 720 — Volpi Vittorio, soldato, L. 612 — Zitirelli Filippo, id., L. 1008 — Alotta Ignazio, id., L. 1008 — Bottino Natale, id., L. 1008 — Anzuini Francesco, id., L. 1008 — Ceccarelli Nazzareno, id., L. 1008 — Fradeani Elio, id., L. 1008 — Scamoni Pietro, id., L. 1008 — Muzzi Pietro, caporale, L. 1344 — Spagnolini Giovanni, soldato, L. 1008 — Minetti Paolo, id., L. 1008 — Scanavino Giovanni, id., L. 612 — Massari Eugenio, id., L. 630 — Vicentini Giuseppe, caporal maggiore, L. 1344 — Gallo Ernesto, soldato, L. 1008.

Rosati Michele, soldato, L. 630 — Cornaglia Sebastiano, id., L. 1008 — Graglia G. Battista, id., L. 756 — Sedini Pietro, id., L. 630 — Vedovato Giuseppe, caporale, L. 1680 — Iaccarino Giacomo, soldato, L. 630 — Gesù Francesco, id., L. 504 — Caliendo Bernardo, id., L. 612 — Gotti Francesco, id., L. 630.

Genitori.

Giacoletto Papas Domenica di Benone Giovanni, soldato, L. 630 — Lucchi Giuseppe di Paolo, caporale, L. 720 — Borgogno Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630 — Zucchelli Luigi di Amedeo e Augusto, id., L. 630 — Silvagni Giuseppe di Achille, id., L. 630 — Scattarelli Giuseppe di Donato, caporale, L. 60 — Di Marco Arcangelo di Nunziato, soldato, L. 510 — Turco Calogero di Angelo, id., L. 630.

Vichi Martino di Simone, soldato, L. 630 — Soro Mario di Cossu Antonio, id., L. 630 — Samà Andrea di Francesco, id., L. 630 — Ugolini Menotti di Giulio, id., L. 630 — Billone Felice di Francesco, sergente, L. 1120 — Donati Giovanni di Giuseppe, caporal maggiore, L. 720 — Staccioli Enrico di Dario, soldato, lire 630 — Bedocchi Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Dominici Gio. Batta di Gio. Batta, id., L. 630 — Turroni Tommaso di Antonio, id., L. 630 — Tomasetto Albino di Angelo, id., L. 630 — Alpa Bartolomeo di Angelo, id., L. 630 — Calvi Maria di Carpe Giacomo, id., L. 630 — Scinti Donato di Biagio, id., L. 630 — Di Paola Maria di Antonazzo Pancrazio, id., L. 630 — Dolci Incerti Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Bolzan Giovanni di Antonio, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Avviso.

Con decreto Ministeriale del 5 giugno 1918, il direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro signor cav. uff. Antonio Virginio Munari è stato esonerato, a partire dal 1° luglio 1918, dalle funzioni di contabile del portafoglio e delle funzioni stesse è stato incaricato, a decorrere dal giorno medesimo, il sig. comm. Giovanni Borga, direttore capo di divisione in detto Ministero.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3,50 0[0 del certificato consolidato 5 0[0 n. 60,759 di L. 25 intestato a Vissà Vincenzo, con dichiarazione a tergo di cessione fatta dal titolare medesimo a favore di Gardenghi Rachele moglie di Sblisiga Filippo in data 2 aprile 1875, autenticata dal notaio Baranelli di Bologna.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del detto certificato consolidato 5 0[0, contenente la dichiarazione di cessione sopracennata, è stato unito al nuovo certificato consolidato 3,50 0[0 n. 17,992 di L. 17,50, del quale ora forma parte integrante, per il che isolatamente non ha più alcun valore.

Roma, 20 giugno 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 15 giugno 1918, da valere dal giorno 17 al giorno 23 giugno 1918: L. 174,70.

Roma, 16 giugno 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 21 giugno 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	—
Rendita 3,50 % netto	80 75
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	75 50
Rendita 3 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	86 73
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 62 1/2
al 1° aprile 1919	99 35
al 1° ottobre 1919	99 52 1/2
al 1° ottobre 1920	97 45
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 70
al 1° ottobre 1919	99 55
al 1° aprile 1920	99 40
al 1° ottobre 1920	99 20
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 15
al 1° ottobre 1921	98 93 3/4
al 1° aprile 1922	98 77 1/2
al 1° ottobre 1922	98 57 1/2
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 13
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	83 95
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	314 20
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	447 50
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	346 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	338 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	343 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	580 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	309 75
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	480 78
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 22
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	460 03
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	503 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	484 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	493 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	507 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	489 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	449 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *21 giugno 1918* (Bollettino di guerra n. 1123).

Sul Montello nella giornata di ieri la pressione avversaria è continuata forte, ma venne ovunque contenuta dalle nostre truppe che contrattaccando riguadagnarono terreno. Tentativi nemici d'avanzata verso occidente e verso sud animarono particolarmente la lotta ad oriente della linea Casa Gheller-Bavaria e nei pressi della stazione di Nervesa.

La brigata « Pisa » (29°-30°), avanzando con ammirevole slancio, catturò 400 prigionieri, molte mitragliatrici e ritolse intatte al nemico due nostre batterie di medio calibro prontamente rimesse in azione contro l'avversario.

Sul Piave la lotta si è concentrata in alcuni settori: ad ovest di Candelu un attacco nemico venne nettamente respinto. Più a sud, di fronte a Fagarè e Zenson, la nostra azione controffensiva, iniziata la notte sul 20, ha proseguito irresistibilmente e ci ha riportati sulle posizioni del giorno precedente. Il nemico subì perdite pari alla sua strenua resistenza; parecchie centinaia di prigionieri restarono nelle nostre mani.

Nella zona ad occidente di San Donà l'avversario tentò una forte azione contro Losson. Arrestato una prima volta dal nostro fuoco rinnovò invano per ben quattro volte l'attacco, finchè, esausto dalle perdite eccezionalmente gravi subite, dovè cedere di fronte all'incrollabile valore dei sardi della brigata « Sassari » (151°-152°) validamente coadiuvati dal 2° battaglione del 209° fanteria (brigata « Bisagno ») e dal 9° battaglione bersaglieri ciclisti.

A nord di Cortellazzo nostri riparti di marinai e bersaglieri, gareggiando in ardimento, irruppero nelle linee nemiche catturandovi 200 prigionieri e mantenendole poscia in loro saldo possesso.

A Cavazuccherina ampliammo la testa di ponte.

Il numero dei prigionieri finora accertati dall'inizio della battaglia ad oggi supera i 12.000.

Nella lotta che da più giorni si combatte sull'aspro terreno del Montello, si sono particolarmente distinte oltre la brigata « Pisa » le brigate di fanteria « Aosta » (5°, 6°) e « Mantova » (113°, 114°), i reggimenti di fanteria 3° (brigata « Piemonte »), 68° (brigata « Palermo »), 215° (brigata « Tevere »), 270° (brigata « Aquila »), il 26° e 27° riparto d'assalto e il 79° battaglione zappatori, che combattendo a fianco della fanteria confermò ancora una volta lo spirito di sacrificio ed il valore dell'arma del genio. Squadroni dei lancieri di Milano (7°) e di Vittorio Emanuele II (10°), intervenendo arditi e decisi nella lotta ad occidente di Zenson, per arrestarvi il tentativo di sfondamento del nemico del giorno 19, hanno aggiunto nuove pagine alla storia gloriosa dei loro reggimenti e dell'arma di cavalleria.

L'aviazione, malgrado le avverse condizioni atmosferiche, svolse ieri la consueta attività. Undici velivoli nemici vennero abbattuti. Per la prima volta gli aviatori nostri ed alleati ebbero a compagni di bravura piloti americani, che, appena giunti sulla nostra fronte, hanno voluto partecipare alla battaglia.

Il valoroso maggiore Baracca, che aveva raggiunta la sua 34ª vittoria aerea, il giorno 19 corrente non ha più fatto ritorno da eroico volo di guerra.

Diaz.

LONDRA, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Italia dice:

La situazione sul fronte inglese è calma e invariata.

Il numero totale dei prigionieri fatti nella battaglia del 15 e del 16 corrente si eleva ora a 19 ufficiali e 1060 soldati.

Il tempo di ieri è stato bello e i nostri velivoli sono stati attivi.

Dieci apparecchi nemici sono stati abbattuti e 1460 libbre di proiettili sono state lanciate su vari obiettivi.

Stamane è caduta una violenta pioggia.

Settori esteri.

In Champagne la giornata di ieri è stata caratterizzata da una certa attività dell'artiglieria sulle prime linee e sulle retrovie francesi, attività alla quale non è seguito alcun attacco di fanteria.

Sul fronte inglese, invece, si sono susseguiti incursioni e scontri di pattuglie tanto sulle due riva della Scarpe, quanto nel bosco di Aveluy e a nord-ovest di Merris.

I critici militari francesi credono che questa relativa sosta nelle operazioni militari debba cessare ben presto e che la lotta si riaccenderà su altri punti, avendo gli ultimi combattimenti a Reims e a Montdidier provato a sufficienza la stanchezza e l'esaurimento dell'armata del Kronprinz.

I quattro eserciti del gruppo del principe Rupprecht, che ebbero il tempo di raggrupparsi e di ricostituirsi, potrebbero prepararsi ad un nuovo importante sforzo.

Le nubi basse e la pioggia hanno ostacolato grandemente il 20 corrente le operazioni dell'aviazione. Tuttavia gli aviatori inglesi hanno eseguito importanti ricognizioni ed abbattuto un apparecchio tedesco.

Sui combattimenti di ieri in Champagne l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

I francesi hanno migliorato le posizioni a nord di Faverolles e nella regione a sud di Autevesnes. Una ventina di prigionieri rimasero nelle mani dei francesi.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare sull'insieme del fronte.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio d'oggi dice:

Durante la notte catturammo alcuni prigionieri e mitragliatrici e infliggemmo forti perdite al nemico durante colpi di mano.

Scontri di pattuglie nel bosco di Aveluy, in vicinanza di Hebuterne e di Boyelles e sulle due rive della Scarpe.

Parecchi tentativi del nemico di riprendere il terreno da noi conquistato ieri mattina a nord-ovest di Merris furono respinti con perdite per esso.

Null'altro da segnalare.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Durante un'incursione che effettuammo la scorsa notte a nord della Scarpe, gli scozzesi penetrarono nelle trincee tedesche, infliggendo gravi perdite ai difensori e facendo un certo numero di prigionieri. Furono distrutti parecchi ricoveri e mitragliatrici.

Nulla di particolarmente interessante durante la giornata.

PARIGI, 21. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in Francia, in data 21 corrente, dice:

A nord-ovest di Château-Thierry abbiamo avanzato le nostre linee e migliorato le nostre posizioni.

In questa regione, in Woëvre e nei Vosgi viva lotta di artiglierie.

LA NOSTRA GUERRA

ROMA, 21. — La nostra azione controffensiva nella giornata di ieri ha avuto un sopravvento netto sull'azione offensiva del nemico.

Nella regione del Montello, a cavallo della strada Treviso-Ponte di Piave e verso l'ansa di Zenson, abbiamo ridotto di una buona metà il terreno occupato dall'avversario coi suoi grandi attacchi dei giorni scorsi. La resistenza è stata ostinata, condotta difensivamente con l'impiego dei nidi di mitragliatrici, favorito dalle buche carsiche del Montello o dagli infiniti ostacoli che la vegetazione, gli argini e i fossi offrono nella zona contigua al fiume e controffensivamente con vigorosi contrattacchi, sia nei settori della nostra avanzata, sia in quelli immediatamente contigui.

La tenacia e l'impeto delle nostre fanterie, precedute da nuclei di arditi lanciati a continue azioni avvolgenti, coadiuvate assai utilmente nella pianura del Piave, dalle automitragliatrici blindate appoggiate splendidamente dall'artiglieria di tutti i calibri hanno avuto ragione di ogni difesa e di ogni contrattacco.

Il nemico ha subito, secondo concordi deposizioni di prigionieri e per quanto noi stessi abbiamo potuto accertare dai numerosissimi cadaveri rimasti sul campo di battaglia, perdite di gravità eccezionale.

Il primo attacco nemico su Losson è stato condotto da una brigata fresca composta del 15° e del 32° Schutzen e da riparti d'assalto. Il nostro fuoco di contropreparazione ha colto in pieno la massa d'urto avversaria, mentre si preparava all'assalto e le ha arrecato perdite gravi e l'ha disordinata. Pur tuttavia l'attacco è stato sferrato e un grosso reparto è riuscito, grazie all'appoggio dell'artiglieria, a por piede in un tratto del margine orientale di Losson. Un fulmineo travolgente contrattacco ha investito e avviluppato gli assalitori, ne ha fatto cadere gran parte uccisi, ha catturato gli 80 superstiti.

Assai sanguinoso per il nemico è stato pure lo scacco di Cortellazzo. Marinai e bersaglieri sono riusciti a penetrare di sorpresa fino alla sua terza linea seminando la morte e il terrore fra i difensori, facendone prigionieri 200. L'irruzione ci ha giovato inoltre per estendere convenientemente la nostra occupazione.

Negli ultimi giorni accanto alla fanteria e all'artiglieria si sono molto distinti alcuni riparti di cavalleria, prontamente ed efficacemente impiegati nelle fasi di movimento attraversate dalla battaglia.

Il giorno 19, mentre un violento attacco ci costringeva momentaneamente a ripiegare nella zona Zenson-Fossalta, gruppi di squadroni dei lancieri di « Milano » (7°) e « Vittorio Emanuele II (10°) caricavano brillantemente l'avversario.

Quindi, appiedati, occupavano il caposaldo di Monastier dove sembrava rivolta la furia nemica. L'indomani risalivano a cavallo o partecipavano alla nostra azione controffensiva verso Zenson.

Anche nella regione di Montello la cavalleria ha tenuto fede alle tradizioni antiche.

Il giorno 16 il 2° squadrone del reggimento lancieri di « Firenze » (9°), caricando riparti armati di mitragliatrici, rioccupava la borgata di Giavera e liberava nostri nuclei rimasti isolati e circondati. Anche riparti del reggimento cavalleggeri di « Caserta » (17°) venivano impiegati. Il giorno 17 pure sul Montello il 5° squadrone di « Piemonte Reale cavalleria » (2°) riprendeva con una carica alcuni nostri pezzi da campagna dovuti abbandonare e l'indomani lo stesso squadrone caricava e catturava un grosso riparto nemico riuscito ad infiltrarsi attraverso le nostre linee nella direzione di Monastier.

Del consueto spirito di sacrificio hanno dato prova in ogni occasione i riparti del genio di tutte le specialità, attendendo impavidi ai cómpiti loro sotto il fuoco nemico, pronti ad impugnare i moschetti e combattere con la fanteria come fecero le compagnie del 79° battaglione zappatori nella zona del Montello.

Lloyd George e Clémenceau all'on. Orlando

LONDRA, 21. — È stato inviato il seguente messaggio al presidente del Consiglio italiano, on. Orlando:

« Il Gabinetto imperiale di guerra, rappresentante tutti i popoli e tutte le nazioni dell'Impero britannico, felicita l'esercito italiano per la splendida difesa opposta durante la grande battaglia ancora in corso sul fronte italiano. Il Gabinetto imperiale di guerra ha constatato con fierezza e con ammirazione l'incrollabile coraggio col quale i valorosi soldati d'Italia, insieme con le truppe franco-britanniche, hanno respinto l'offensiva effettuata da tutte le forze dell'esercito austro-ungarico,

« Questo grande successo è stato una profonda fonte di incoraggiamento per gli alleati perchè è stato ottenuto nell'ora più critica di tutta la guerra. È di buon augurio che l'alleanza delle libere nazioni libererà fra poco il mondo una volta per sempre dalla dominazione militare che lo minaccia da così lungo tempo.

« *Lloyd George* ».

ROMA, 21. — L'on. Clémenceau ha fatto pervenire al presidente del Consiglio dei ministri, on. Orlando, il seguente telegramma:

« La superba resistenza che i vostri valorosi soldati hanno opposto alle forze austro-ungariche m'empie di ammirazione. Vi prego di accettare i miei cordiali rallegramenti e di volerli comunicare alle Armate d'Italia, con le quali i nostri battaglioni sono felici ed orgogliosi di combattere.

« La vittoria dei popoli liberi è in via di affermarsi ogni giorno di più ».

CRONACA ITALIANA

La Sottocommissione tecnico-artistica pel monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, riunitasi ieri sotto la presidenza dell'on. Eradoletto, ha inviato al presidente del Consiglio il seguente telegramma:

« Sua Eccellenza Orlando — Roma.

La Sottocommissione tecnico-artistica pel monumento a Vittorio Emanuele II che rievoca la mirabile fortuna del Risorgimento italiano, invia a Lei reduce con senso d'orgoglio dalla linea della superba resistenza i più devoti saluti e l'augurio che il Suo nome resti incancellabilmente legato a una nuova pagina di gloria nazionale ».

Il generale Diaz alle madri italiane. — Al telegramma inviatogli dall'Associazione delle madri italiane, il capo dello stato maggiore generale Diaz ha risposto col seguente:

« Alle madri d'Italia, per fortezza d'animo e mirabile serenità nel sacrificio purissimo esempio di latina virtù, l'esercito, mentre con saldo cuore fieramente compie il suo sacro dovere, rivolge un commosso pensiero di fede e di riconoscenza. In quest'ora di abnegazione e di gloria, i combattenti accolgono con gratitudine profonda l'altissimo auspicio ».

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro riceve dai suoi corrispondenti serici i seguenti telegrammi:

Shanghai, 8. — « Raccolto bozzoli stimato quantità media, qualità soddisfacente, prezzi bozzoli molto elevati. Costo nuova seta, greggia all'europea classica, circa frs. 113; prezzo attualmente non ottenibile. Cambio tael su Francia 4 mesi frs. 6,53 ».

Tokio, 7. — « Mercato seta ribassante, quotasi shinshu 1 1|2 yen 1.400. I nuovi bozzoli bianchi sono quotati un yen per kwan (kg. 3.75) più di quelli gialli. Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3,16 ».

Marsiglia, 8. — « Maggioranza allevamenti fra quarta muta e salita al bosco. In regioni precoci già montano; primi bozzoli appariranno fra l'8 ed il 15 corrente. Apertura alcuni mercati il 10 giugno.

Tempo eccezionalmente favorevole promette buona riuscita, salvo poche località per ragioni mal note ».

New York, 11. — « Seta giapponese dopo ribasso cinquanta soldi ricuperava interamente; mercato sostenuto attivo. Cinesi, cantonesi invariati.

Situazione fabbrica americana incerta. Cambio a vista del dollaro L. 9,08 1|2 ».

Lione, 13. — « Prime consegne bozzoli, che sono quasi insignificanti, ricevonsi senza prezzo finito. Prezzi si fisseranno settimana prossima, quando mercati saranno di una qualche importanza.

A quello di Alais del 10 corrente, quantitativi di minima importanza furono pagati frs. 7,25 al kg. ».

New York, 14. — « Rialzo precedente tiene affari seta indecisi, quieti — Quotazioni invariate, stok scarsi e malassortiti — Cambio a vista del dollaro L. 8,99 ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

LISBONA, 20. — Tutti i giornali consacrano intere colonne a avvenimenti alla fronte italiana. Essi salutano entusiasticamente formidabile resistenza dell'esercito italiano e si augurano di pot presto registrare nuovi trionfi.

La colonia italiana, pel tramite del R. ministro, ha inviato all'o revole Gallenga un vibrante telegramma augurale.

NEW YORK, 20. — La stampa americana continua a dedic lunghi articoli e commenti entusiastici al valore degli italiani n l'arrestare la minacciosa offensiva austriaca.

Quasi tutti i giornali, riportando l'annuncio ufficiale della mo sul fronte del Piave del tenente della Croce Rossa americ Edward Mckey, comunicata dal Comando supremo italiano, ne pr dono occasione per rilevare tutto l'interesse con cui il popolo de Stati Uniti partecipa alla spendida resistenza opposta dall'eser italiano a un nemico agguerrito e numericamente superiore, e commentare con simpatia e ottimismo la situazione.

Il *New York Times* dedica l'articolo di fondo alla situazione m tare austriaca, intitolandolo « Una offensiva stazionaria ». L'artic conclude così: Le notizie che ci giungono dalle Alpi al Piave s le più confortanti che abbiamo ricevuto da molto tempo da qu siasi altra parte del fronte.

PARIGI, 21. — I giornali constatano che la crisi austriaca assu un nuovo aspetto e si è politicamente ed economicamente agg vata. L'insuccesso sul fronte italiano costituisce un nuovo stim alle nazionalità slave ed alle altre che reclamano la loro libe zione. Nel campo economico la crisi alimentare esercita eff sempre più dolorosi sulle masse.

Sotto il titolo « Francia e Italia intimamente unite » il *Jour* nel momento in cui l'Italia vive come la Francia ore angoscios in cui il nome dell'Italia è su tutte le labbra, ricorda ai suoi tori il programma di alleanza che il ministro delle colonie fran fece applaudire a Roma ed insiste sulla necessità di unire def tivamente, mediante interessi economici comuni, i due paesi così profondamente legati dalla comunanza di razza e dalla fra lanza d'armi.

L'*Homme Libre* prevede la possibilità che l'offensiva dell'Aus al fronte italiano si trasformi in un disastro per la Monarchia d lista.

Il *Petit Parisien* dice che la situazione si afferma nettame favorevole agli italiani, come risulta anche dai comunicati del mico che rilevano l'energia dei contrattacchi italiani.

Il *Gaulois* dice che l'offensiva austriaca è crollata di fronte magnifica resistenza degli italiani. Può darsi che venga tentato nuovo sforzo, ma lo slancio è già infranto. Ora risulta che il verno austro-ungarico, il quale faceva assegnamento sulla vitt per attenuare il decreto relativo alla restrizione dei viveri non più nulla da opporre alla terribile confessione della carestia.

Il *Petit Journal* scrive che la difesa italiana contro l'offen austriaca si afferma sempre più efficace e anzi vittoriosa. Malgi lo sforzo disperato, il nemico non solo non avanza, ma ha an perduto terreno. D'altronde l'insuccesso dalla grande offensiva striaca è fin d'ora considerato come certo in Germania. I gior tedeschi non hanno riguardi di criticare i loro alleati e rim verarli per la loro mollezza e per la loro inettitudine a vin senza il soccorso delle truppe tedesche. L'Austria non è più il lante secondo, ma una palla di piombo per l'alleanza.

LONDRA, 21. — Il *Daily Graphic* dice che le notizie dal fronte liano sono sempre migliori. In quasi tutti i punti gli italiani ora riusciti a respingere l'offensiva austriaca. Al Montello, che punto più critico per gli italiani, questi hanno, secondo le più centi notizie, avuto un successo sostanziale. Gli austriaci conti ranno probabilmente durante alcuni giorni i loro sforzi. Essi invero quasi costretti a farli dalla situazione interna dell'Im d'Austria. La riduzione della razione del pane a Vienna pro tumulti. Sembra chiaro che in tutta l'Austria, le nazionalità presso hanno intravisto una nuova speranza di conquistare la indipendenza in seguito all'attitudine adottata dal Governo v gli czechi e gli jugo-slavi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.